

XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 241

Estratto del processo verbale della seduta n. 64 del 14 aprile 2015

Oggetto: direttive riguardanti il processo di verifica preventiva di compatibilità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato delle proposte di legge e negli emendamenti di iniziativa consiliare.

Presiede il Presidente                      Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti                      Paride Cargnelutti  
Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari                      Emiliano Edera  
Daniele Gerolin  
Bruno Marini  
Claudio Violino

Assistono:  
il Segretario generale Augusto Viola  
il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas  
il Responsabile dell'Ufficio Stampa Alessandro Bourlot

Verbalizza Morena Barzan

Direttive riguardanti il processo di verifica preventiva di compatibilità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato delle proposte di legge e negli emendamenti di iniziativa consiliare.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che fanno divieto agli Stati di concedere aiuti a favore delle imprese se non alle condizioni ivi stabilite;

VISTO in particolare l'articolo 108 paragrafo 3 del TFUE che prevede l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato;

VISTI gli articoli 44 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), che contengono disposizioni attuative dei predetti obblighi;

VISTA la legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), che nell'ambito dell'ordinamento regionale disciplina le modalità di adempimento all'obbligo di notifica alla Commissione europea di progetti di legge diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato;

VISTO in particolare il comma 5 dell'articolo 1 della citata legge regionale, che prevede che i disegni di legge e le proposte di legge sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio), che ha definito le condizionalità ex ante e i criteri per la loro valutazione, per garantire che sussistano i requisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione europea;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, paragrafo 2, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale prevede, tra l'altro, che la Commissione europea possa decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni da intraprendere al fine di soddisfare le condizionalità ex ante;

VISTO, inoltre, il punto 5, della parte II dell'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 citato, che prevede la condizionalità ex ante "Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE";

VISTA la delibera di Generalità n. 839 dd. 8 maggio 2014 con la quale sono stati presentati gli esiti della verifica effettuata dall'Amministrazione regionale in merito al soddisfacimento, nel proprio ordinamento, dei criteri di adempimento della condizionalità ex ante inerente agli aiuti di Stato e sono state proposte le azioni regionali atte a garantire il pieno soddisfacimento della citata condizionalità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 840 dell'8 maggio 2014 con la quale è stato approvato il "Piano d'azione per il soddisfacimento della condizionalità ex ante generale Area 5. Aiuti di Stato" il quale prevede, tra le azioni regionali per il soddisfacimento del criterio di adempimento 1 "dispositivi per l'applicazione efficace della normativa europea in materia di aiuti di Stato", l'*azione regionale 1a* relativa alla predisposizione di "direttive" sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell'Unione europea e alla predisposizione della "scheda tecnica", quale strumento di supporto a tale esame;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1190 dd. 26 giugno 2014 con la quale sono state approvate le "direttive" sul processo di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell'Amministrazione regionale, rilevanti in materia di aiuti di Stato, alla normativa dell'Unione europea;

CONSIDERATO che nella citata deliberazione viene evidenziata l'opportunità, al fine dell'uniformità interpretativa della normativa in materia di aiuti di Stato da parte del sistema Regione, di assicurare la collaborazione dei Servizi dell'Amministrazione regionali competenti in materia di aiuti di Stato alle parallele strutture del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che le citate "direttive" della Giunta regionale riguardano esclusivamente l'attività dell'Amministrazione regionale e che, al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte del sistema Regione, è opportuno che anche il Consiglio regionale assicuri un processo di verifica preventiva di compatibilità alla normativa UE delle disposizioni in materia di aiuti di Stato contenute nelle proposte di legge e negli emendamenti di iniziativa consiliare, avvalendosi, qualora necessario, della collaborazione delle competenti strutture dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO pertanto di stabilire modalità operative uniformi adottando apposite direttive rivolte alle strutture della Segreteria Generale del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;

per le espresse motivazioni

su proposta del Vicesegretario generale dell'area giuridico-legislativa

all'unanimità

### **delibera**

- di adottare le direttive riguardanti il processo di verifica preventiva di compatibilità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato delle proposte di legge e negli emendamenti di iniziativa consiliare, allegate alla presente deliberazione e che ne

costituiscono parte integrante;

- di incaricare il Segretario Generale dell'attuazione delle presenti direttive.

- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola

IL VERBALIZZANTE  
Morena Barzan

## **DIRETTIVE RIGUARDANTI IL PROCESSO DI VERIFICA PREVENTIVA DI COMPATIBILITÀ ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE E NEGLI EMENDAMENTI DI INIZIATIVA CONSILIARE.**

### **1. Finalità ed oggetto delle direttive**

1.1. Al fine di garantire l'efficace applicazione della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, assicurando il rispetto, per quanto di competenza del Consiglio regionale, della condizionalità *ex ante* di cui all'allegato XI, parte II, punto 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi SIE, la Segreteria Generale del Consiglio attiva, a supporto delle decisioni degli organi consiliari, un processo di verifica preventiva sulla compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato delle proposte di legge e degli emendamenti di iniziativa consiliare.

### **2. Ambito di applicazione e tipologia degli atti oggetto di verifica**

2.1. Sono soggetti al processo di verifica i seguenti atti, qualora prevedano benefici di natura economica, diretti o indiretti, in qualunque forma concessi:

- a) le proposte di legge di iniziativa consiliare e popolare;
- b) gli emendamenti di iniziativa consiliare presentati in Commissione e in Aula a progetti di legge.

2.2 Per quanto riguarda i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa giuntale, resta fermo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1190 dd. 26 giugno 2014.

### **3. Processo di verifica e relativi strumenti**

3.1. Il processo di verifica consiste nell'accompagnare l'esame degli atti consiliari di cui al punto 2.1, con apposite "Schede tecniche" finalizzate a fornire agli organi consiliari le informazioni e gli elementi di valutazione necessari per verificare preliminarmente la sussistenza, negli atti da esaminare, di aiuti di stato, la necessità della loro notifica preventiva ai sensi dell'art. 108 paragrafo 3 del TFUE, nonché la loro compatibilità con la normativa europea in materia.

3.2. A tal fine il Segretario Generale del Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di adozione delle presenti direttive, stabilisce, con proprio decreto, i modelli delle Schede tecniche di cui al punto 3.1.

### **4. Modalità di implementazione del processo**

- 4.1. Ciascuna proposta di legge di iniziativa consiliare è sottoposta all'esame della competente Commissione corredata delle Schede tecniche di cui al punto 3.1.
- 4.2. Le Schede tecniche relative agli emendamenti di iniziativa consiliare, approvati dalla competente Commissione permanente, qualora introducano modifiche rilevanti sotto il profilo della normativa UE in materia di aiuti di stato, vengono predisposte in tempo utile per l'esame in Aula.
- 4.3. Gli emendamenti di iniziativa consiliare presentati in Aula, qualora introducono modifiche rilevanti sotto il profilo della normativa UE in materia di aiuti di stato, sono accompagnati dalle Schede tecniche di cui al punto 3.1.
- 4.4 Le Schede tecniche sono compilate a cura della struttura consiliare competente ai sensi del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, avvalendosi, qualora necessario, della collaborazione delle competenti strutture dell'Amministrazione regionale.
- 4.5. Le Schede tecniche sono sottoscritte dal Dirigente responsabile della struttura di cui al punto 4.4 e distribuite tempestivamente ai componenti degli organi consiliari competenti.